

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, ed in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTO il Regolamento recante la disciplina dei servizi di investimento collettivo nella Repubblica di San Marino (n. 2006-03);
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del secondo Regolamento modificativo del Regolamento n.2006-03 recante la disciplina dei servizi di investimento collettivo nella Repubblica di San Marino, finalizzato ad aggiornare la regolamentazione vigente in relazione alle sopravvenute esigenze di estenderne la portata applicativa;

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2011-05 che entra in vigore in data odierna.

San Marino, li 21 dicembre 2011

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giannini

**REGOLAMENTO CHE MODIFICA
IL REGOLAMENTO N. 2006-03 IN MATERIA DI
SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO**

anno 2011 / numero 05

AGGIORNAMENTO II

Articolo 1 – Modifiche alla Parte III, Titolo II del Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo.

1. Di seguito al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo è aggiunto il seguente Capo: “Capo VII – FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO chiusi ad apporto” e sono introdotti i seguenti articoli:

“Articolo 119-bis - Ambito di applicazione

1. Il regolamento di gestione dei FONDI istituiti in forma chiusa, di cui ai precedenti Capi IV, V e VI del presente Titolo, può prevedere la sottoscrizione delle quote mediante l'apporto di beni di cui all'articolo 103, comma 1.

Articolo 119-ter – Regime di pubblicità per i FONDI ad apporto di crediti

1. Qualora siano apportati crediti, la SG cessionaria deve dare notizia dell'avvenuto conferimento dei beni di cui all'articolo precedente mediante comunicazione alla BANCA CENTRALE.

2. La BANCA CENTRALE provvede a rendere pubblica la comunicazione attraverso:

- a) la richiesta al Tribunale Unico di affissione ad valvas e presso tutte le Case di Castello della Repubblica;
- b) l'inserzione della notizia e relativo collegamento alla comunicazione in apposita pagina del proprio sito internet.

3. La pubblicazione indica:

- a) gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto dell'apporto;
- b) la data di efficacia del conferimento;
- c) le modalità (luoghi, orari) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione, ove ciò sia necessario.

4. La SG, per conto del FONDO cessionario, deve dare notizia dell'acquisto al singolo soggetto interessato mediante raccomandata AR entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento al FONDO, unitamente alle informazioni necessarie per assicurare il corretto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni.

Articolo 119-quater - Contenuto della domanda di approvazione del regolamento

1. La domanda di approvazione del regolamento del FONDO deve risultare corredata – oltre che da quanto previsto dall'articolo 125 – da una nota informativa contenente la descrizione dei beni conferiti e degli interventi organizzativi adottati dalla SG per la gestione del FONDO, qualora lo stesso compori una estensione dell'operatività in nuovi comparti, incluse le eventuali esternalizzazioni alle quali la SG intende ricorrere per una efficiente valorizzazione delle attività.

2. Copia dell'atto di apporto è trasmesso alla BANCA CENTRALE entro 10 giorni dalla stipula.”